



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione tredicesima civile

Il Tribunale, nelle persone dei giudici

dr. Macchi Caterina presidente
dr. Secchi Beatrice giudice
dr. Pierdomenico Santolini giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

DA

██████████ con gli avvocati Guido Ratti e Chiara Stellini, elettivamente domiciliata presso i medesimi in via Alberto da Giussano 23 in Milano;

reclamante

CONTRO

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Romeo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, viale Caldara 10;

reclamata

OGGETTO: opposizione contro il provvedimento del giudice monocratico con cui è stata rigettata la richiesta di ██████████ di fruizione della sospensione ex lege 9/07;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In sede di esecuzione della procedura di rilascio per finita locazione dell'appartamento di [REDACTED] occupato dalla [REDACTED] di proprietà della [REDACTED] la prima reclamava il suo diritto a fruire della sospensione della procedura stessa, ex art. 1 legge 9/2007, affermando di essere ultrasessantacinquenne e priva di redditi.

Si opponeva la locatrice [REDACTED] ed il Giudice monocratico investito del relativo contenzioso (proc. 26888/07) con provvedimento del 26/4/2007 dichiarava l'insussistenza in capo alla [REDACTED] del diritto alla sospensione dell'esecuzione del rilascio dell'appartamento de quo.

Contro quest'ultimo provvedimento [REDACTED] ha proposto l'odierno reclamo ribadendo il suo diritto alla sospensione, e nel procedimento si è costituita anche la [REDACTED] che ha chiesto il rigetto del reclamo della conduttrice rilevando l'insussistenza dei presupposti per l'operatività della sospensione medesima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo della [REDACTED] non può essere accolto e ciò a prescindere dai rilievi formulati in sede di decisione dal Giudice che ha emesso il provvedimento oggetto dell'odierno reclamo.

La posizione dell'[REDACTED] infatti, è destinata a recedere in quanto la locatrice [REDACTED] può vantare entrambi i requisiti previsti, **disgiuntamente**, dall'art. 1, 6 co, legge 8/2/2007 n. 9, requisiti che impediscono l'operatività nei suoi confronti dell'eventuale sospensione richiesta dal conduttore ai sensi della legge stessa, ed infatti:



- da un lato la locatrice [redacted] gode di un reddito annuo inferiore ad € 27.000 e risulta convivere con un figlio di sette anni (ved. docc. 10-11-12 [redacted]
- dall'altro la [redacted] medesima si è venuta a trovare nella necessità di disporre, quale propria abitazione, dell'immobile locato all'[redacted] avendo lasciato sin dal marzo del 2007 la sua precedente abitazione di via Lecco in Milano (ved. doc. 19 [redacted] su questo specifico punto è opportuno altresì precisare che la [redacted] si era precedentemente accordata con [redacted] per l'inizio dell'esecuzione relativa al rilascio dell'immobile occupato da quest'ultima per la data del 31/3/2007 (ved. doc. 9 [redacted] circostanza, questa, che testimonia che il rilascio della precedente abitazione di via Lecco da parte della [redacted] non fu attuato in modo strumentale, ma in buona fede, in vista, evidentemente, della imminente liberazione dell'immobile già locato all'[redacted]

Il reclamo dell'[redacted] deve essere quindi respinto con conferma della data di esecuzione precedentemente fissata.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:

- 1) rigetta l'opposizione e conferma per l'esecuzione la data del 31/3/2007.

Così deciso in Milano, il 18 giugno 2007.

Il giudice est.

Il presidente

